



REGOLAMENTO

allegato allo Statuto della

Società Italiana Sistema 118 **– SIS118 –**

approvato dall'Assemblea Generale dei Soci a
Roma (RM) il 26 marzo 2021

Il presente Regolamento contiene le specifiche dettagliate ed i criteri applicativi dello Statuto della Società Italiana Sistema 118 – SIS118.

SOCI

Art. Reg. 1

Reg. 1.1 I soci della Società Italiana Sistema 118 – SIS118 sono rappresentati da:

- Soci ordinari
- Soci onorari

Reg. 1.2 Domanda di ammissione – La domanda di ammissione alla Società, corredata di curriculum, va inviata al Comitato di Presidenza (CdP) che deciderà nel merito dandone comunicazione scritta all'interessato. In caso di accettazione, questi dovrà provvedere, entro 30 gg. dalla data di comunicazione, al versamento della quota di iscrizione nell'entità prevista per la categoria di appartenenza.

Reg. 1.3 Quota di iscrizione – L'entità della quota di iscrizione annuale per i soci ordinari è stabilita dal CDN e consiste in:

- soci ord. medici responsabili di SET-118 (CO/Rete Territoriale) = €. 60,00
- soci ord. medici non responsabili di SET-118 (CO/Rete Territoriale) = €. 40,00
- soci ord. infermieri = €. 20,00
- soci ord. non medici e non infermieri / autisti-soccorritori dipend-volont. = €. 10,00

Modifiche delle suddette percentuali e/o dell'entità delle quote sono stabilite dal CDN.

La prima iscrizione ha valore, di norma, per l'anno in corso; se invece è effettuata nell'ultimo trimestre dell'anno, avrà valore per l'intero anno successivo fino al 31 dicembre di quest'ultimo. Dall'anno successivo la quota va versata entro il mese di marzo ed ha valore fino al 31 dicembre dello stesso anno. Tutti i rinnovi di iscrizione avranno validità per l'anno solare a cui fanno riferimento. Sarà preferita l'iscrizione ed il versamento della quota associativa con sistema online.

Reg. 1.4 Soci onorari – I Soci onorari sono rappresentati da:

- presidenti onorari: sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione e partecipano alle riunioni del CdP e del CDN senza potere di voto;
- soci onorari che hanno svolto importanti funzioni nell'ambito della SIS118: sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione e sono compatibili con la carica di Consigliere del CDN; partecipano alle riunioni del CDN senza potere di voto, a meno che non siano contemporaneamente Consiglieri del CDN;
- soci onorari nominati dal CdP al di fuori dei soci ordinari e rappresentano figure di alto profilo professionale e culturale, con esperienza consolidata nel campo dell'emergenza-urgenza e con curriculum scientifico rilevante; non sono tenuti al versamento della quota sociale e partecipano, su invito, alle riunioni del CDN e/o del CdP con potere consultivo e non di voto.

Reg. 1.5 Diritti e doveri dei soci – Il socio ha diritto a partecipare alle Assemblee ed alle attività dell'Associazione. Ha diritto a ricevere informazioni da parte del CdP e di consultare il sito web dell'Associazione. Al momento dell'iscrizione prende atto dello statuto societario e del Regolamento allegato allo Statuto, accettandone le condizioni.

La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso, indegnità o morosità. Per quest'ultimo caso, il socio viene considerato decaduto se sospende volontariamente il versamento delle quote societarie per due anni solari consecutivi; nel frattempo, in corso di morosità, vengono sospese le comunicazioni e le convocazioni, fatta eccezione per i solleciti alla regolarizzazione del pagamento della quota annuale, ed è interdetta la partecipazione alle riunioni societarie.

Per esercitare il potere di voto in assemblea generale, ordinaria, elettiva e straordinaria, il socio deve essere iscritto alla SIS118 da almeno sei mesi e deve essere in regola con le quote associative annuali.

ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE

Art. Reg. 2

Reg. 2.1 L'Assemblea Generale Ordinaria – Si riunisce almeno una volta all'anno per la discussione della relazione del Presidente Nazionale e l'approvazione del bilancio dell'Associazione. Viene convocata dal Presidente attraverso il Segretario Nazionale o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci ed è composta da tutti i soci. È validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno il 50% dei soci ed in seconda convocazione, che non può essere indetta a meno di tre (3) ore dall'orario della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice, determinata in base al numero dei presenti più le deleghe ammesse. Le convocazioni vanno fatte con avviso spedito ai soci via posta ordinaria o via posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È consentito l'invio di messaggi sms telefonici solo per conferme o per modifiche parziali a condizione che vi sia adeguata garanzia che tutti i soci ricevano l'informazione. Di norma coincide con il Congresso Nazionale annuale della SIS118 ed in questo caso la comunicazione dell'evento congressuale ai Soci, sempre che sia riportata l'indizione dell'assemblea, equivale alla convocazione per l'Assemblea Generale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in assenza, dal Vice-Presidente Nazionale o, a seguire, da uno dei Vicepresidenti di Area in ordine di anzianità. Delle riunioni viene redatto un verbale per la cui validità deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario da egli individuato.

Reg. 2.2 L'Assemblea Generale Elettiva, dedicata alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, viene convocata ogni due anni. La sede e la data vengono stabilite dal CDN e, di norma, coincidono con l'occasione del convegno nazionale della società. Le convocazioni vanno fatte nelle stesse modalità previste per l'Assemblea Generale con in più l'indicazione che trattasi di "Assemblea Generale Elettiva". Se coincide con il Congresso Nazionale annuale della SIS118, la comunicazione dell'evento congressuale ai Soci equivale alla convocazione dell'assemblea, a condizione che sia riportata la dizione che trattasi di "assemblea elettiva".

Elegge, tra i soci, i consiglieri che vanno a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità e proporzioni indicate al successivo articolo Reg. 3. Elegge inoltre i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Le votazioni dovranno avvenire preferibilmente con sistema online su apposita piattaforma certificata.

Reg. 2.3 L'Assemblea Straordinaria, richiesta per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, per deliberare lo scioglimento della società e sulla devoluzione del patrimonio, viene convocata dal Presidente attraverso il Segretario Nazionale o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci nelle stesse modalità descritte per l'Assemblea Generale. È validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei soci ed in seconda convocazione, che non può essere indetta a meno di tre (3) ore dall'orario della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza semplice, determinata in base al numero dei presenti più le deleghe ammesse.

Reg. 2.4 Hanno diritto al voto i soci che si siano iscritti per la prima volta alla società da almeno sei mesi dalla data in cui vengono svolte le elezioni e che siano in regola con il versamento delle quote associative annuali. A tal fine, il socio moroso che non sia ancora incorso nei criteri di espulsione per mancato versamento della quota sociale per due anni solari consecutivi, può regolarizzare la sua posizione anche in sede di assemblea elettiva ver-

sando le quote mancanti e mantenendo, in tal modo, il diritto al voto. Non hanno diritto al voto i soci decaduti, sospesi o espulsi.

Ogni socio ha diritto di esprimere un unico voto personale, qualunque sia il ruolo ricoperto, e, di norma, non può rappresentare per delega più di 2 soci assenti. Per situazioni particolari, il CDN può deliberare un numero diverso di deleghe, minori o maggiori delle 2, rappresentate da ogni socio presente.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. Reg. 3

Reg. 3.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è formato da n° 37 Soci Consiglieri ed è così composto:

- **n° 21** Soci ordinari Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale), eletti fra i Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) della stessa regione/provincia autonoma dai soci della regione interessata in regola con le quote di iscrizione;
- **n° 6** Soci ordinari Medici non Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) eletti dall'Assemblea Generale;
- **n° 7** Soci ordinari Infermieri eletti dall'Assemblea Generale;
- **n° 3** Soci ordinari autisti soccorritori (dipendenti o volontari) eletti dall'Assemblea Generale;

Reg. 3.2 Aree geografiche – Al fine di definire con esattezza le aree geografiche cui far riferimento per la individuazione dei relativi rappresentanti nei casi previsti, esse vengono così suddivise:

- **Nord Italia:** Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Province autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna;
- **Centro Italia:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo;
- **Sud Italia ed Isole:** Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Reg. 3.3 N° 21 soci ordinari medici Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) – Sono costituiti dai Dirigenti Responsabili di C.O. eletti fra i Direttori/Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) della stessa regione iscritti alla SIS118 dai soci della regione o provincia autonoma interessata in regola con le quote di iscrizione, in numero di uno per ogni regione o provincia autonoma.

In mancanza di Direttori/Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) iscritti alla SIS118, i soci della regione o provincia autonoma interessata possono eleggere un Dirigente non Responsabile di SET-118 (C.O./Rete Territoriale).

In mancanza di Dirigenti di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) iscritti alla SIS118, i soci della regione possono eleggere un medico regolarmente iscritto alla SIS118 che opera stabilmente ed esclusivamente nel SET-118 locale.

In mancanza di tutte le figure citate, il rappresentante della regione sarà designato dal Comitato di Presidenza, che potrà anche scegliere un dirigente medico o un medico convenzionato nel SET-118 di altra regione.

I nominativi degli eletti vanno comunicati al CdP in carica, che li trasmetterà al collegio elettorale nominato in occasione dell'assemblea elettiva, entro e non oltre 30 giorni da quest'ultima, e comunque entro data fissata per la riunione di insediamento definitivo del nuovo CDN, coincidente con l'elezione del Comitato di Presidenza.

Reg. 3.4 N° 6 soci ordinari medici non Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) – Sono eletti dall'Assemblea Generale da tutti i soci aventi diritto, in ragione di due unità per ogni area geografica (Nord, Centro e Sud), in ordine al maggior numero com-

plussivo di voti ricevuti tra i medici delle rispettive aree. Se per una specifica area geografica non vi fossero sufficienti medici non dirigenti di Centrale Operativa eleggibili, si procederà a nominare consiglieri i più votati non eletti tra le altre aree. In caso di carenza di candidati, il consigliere sarà designato dal Comitato di Presidenza, che potrà anche scegliere un medico di diversa area geografica, fino al raggiungimento del numero di 6 consiglieri medici non Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale).

- Reg. 3.5 N° 7 soci infermieri** – Sono eletti dall'Assemblea Generale da tutti i soci aventi diritto, due per ogni area geografica (Nord, Centro e Sud) appartenenti ad uno dei relativi SET-118 in ordine al maggior numero complessivo di voti ricevuti tra gli infermieri delle rispettive aree e n. 1 di qualsiasi area geografica quale primo non eletto dopo i 6 precedentemente indicati. Se per una specifica area geografica non vi fossero sufficienti infermieri eleggibili, si procederà a nominare consiglieri i più votati non eletti tra le altre aree. In caso di carenza di candidati, il consigliere sarà designato dal Comitato di Presidenza, che potrà anche scegliere un infermiere di diversa area geografica, fino al raggiungimento del numero di 7 consiglieri infermieri.
- Reg. 3.6 N° 3 soci autisti-soccorritori** – Sono eletti dall'Assemblea Generale da tutti i soci aventi diritto, uno per ogni area geografica (Nord, Centro e Sud) appartenenti ad uno dei relativi SET-118 in ordine al maggior numero complessivo di voti ricevuti tra gli autisti-soccorritori delle rispettive aree. Se per una specifica area geografica non vi fossero sufficienti infermieri eleggibili, si procederà a nominare consiglieri i più votati non eletti tra le altre aree. In caso di carenza di candidati, il consigliere sarà designato dal Comitato di Presidenza, che potrà anche scegliere un autista soccorritore di diversa area geografica, fino al raggiungimento del numero di 3 consiglieri autisti-soccorritori.
- Reg. 3.7** I Consiglieri che assumono una carica nell'ambito del CdP e quelli che vanno incontro a recesso anticipato, decadono dal ruolo di Consigliere del CDN ed al loro posto viene nominato Consigliere Nazionale il primo dei non eletti, nell'ambito della regione e della categoria di appartenenza, con gli stessi criteri e nel rispetto delle proporzioni su indicate, fino alla scadenza naturale del mandato.
- Reg. 3.8** I soci che intendono proporsi quali candidati all'assemblea generale sono tenuti a darne comunicazione al Segretario Organizzativo nazionale, che lo diffonderà a tutti i soci con diritto di voto con congruo anticipo rispetto all'assemblea elettiva, allegando un breve curriculum professionale ed un programma sintetico delle iniziative che si intende portare avanti. In mancanza della suddetta comunicazione nei tempi previsti, sarà possibile avanzare la candidatura nel contesto dell'Assemblea Elettiva comunicandolo al Collegio Elettorale prima dell'inizio delle votazioni.
- Reg. 3.9** Il Collegio Elettorale viene nominato dal CdP, che ne decide la composizione ed il numero di membri. Il Collegio Elettorale nomina al proprio interno il presidente.
- Reg. 3.10** La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con cariche nella Sezione Regionale della regione/P.A. di provenienza, ma da diritto alla partecipazione alle Assemblee Regionali con potere di voto.

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Art. Reg. 4

- Reg. 4.1** Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è deputato ad esaminare e sottoscrivere il bilancio preventivo approvato dal CdP ed il bilancio consuntivo predisposto dal tesoriere prima di essere approvato dal CdP ed essere presentato all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva. In caso di recesso anticipato di uno dei suoi componenti, il CDN-si riunisce entro 30 giorni per eleggerne il sostituto.

COLLEGIO dei PROBIVIRI

Art. Reg. 5

- Reg. 5.1** Il **Collegio** dei **Probiviri** è deputato a vigilare sul corretto comportamento dei soci in relazione al decoro ed immagine della società, nonché al rispetto del presente statuto. Interviene in caso di segnalazioni e di controversie conducendo le istruttorie dei procedimenti. A tale scopo convoca gli interessati ed i soggetti coinvolti e li invita a produrre, entro 20 giorni dall'invito, le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati. Alla fine dell'istruttoria, trasmette la documentazione accompagnata da una breve relazione al CdP affinché questi possa effettuare la valutazione ed assumere, a suo insindacabile giudizio, le eventuali determinazioni consequenziali. Queste ultime, potranno consistere, a seconda della gravità dell'infrazione, in avvertimento, censura, sospensione temporanea, espulsione dall'Associazione.
- Reg. 5.2** In caso di recesso anticipato di uno dei suoi componenti, il CdP si riunisce entro 30 giorni per eleggerne il sostituto per il periodo di assenza. Successivamente, l'assemblea generale elettiva che provvederà a confermarlo ovvero a nominare un nuovo componente in luogo del receduto.

COMITATO di PRESIDENZA

Art. Reg. 6

- Reg. 6.1** Il **Comitato di Presidenza** (CdP) è eletto a maggioranza semplice dal CDN entro 30 giorni dall'elezione dei suoi componenti. Gli aspiranti dovranno presentare la loro candidatura al CDN nei termini da questo stabiliti allegando un breve curriculum ed un programma delle iniziative che si intende realizzare. Dura in carica 2 anni ed è formato da 7 componenti come di seguito riportato:

- 1 Presidente
- 1 Vice Presidente Nazionale
- 3 Vice-Presidenti di Area (1 area Nord Italia, 1 area Centro Italia, 1 area Sud Italia)
- 1 Segretario Organizzativo;
- 1 Tesoriere.

L'insediamento del CdP e dei suoi componenti avviene contestualmente alla sua nomina ad opera del CDN. Fino a tale nomina, il precedente CdP resta operativo per l'amministrazione straordinaria e per il completamento di tutte le procedure correlate, con piena fruizione dei poteri, in particolare per gli obblighi presso l'Agenzia delle Entrate, presso gli bancari e per l'accesso ai conti societari, alla consistenza patrimoniale, alla regolarità del libro soci, nonché alla eventuale sostituzione del responsabile della Privacy.

- Reg. 6.2** La carica di **Presidente** per il biennio in corso è assunta dal Presidente eletto dal CDN a maggioranza semplice.

Il Socio candidato alla carica di Presidente deve possedere le seguenti prerogative:

- aver ricoperto incarichi elettivi SIS-118 a livello regionale o incarichi elettivi o associativi a livello nazionale;
- aver maturato esperienza organizzativa – gestionale in campo professionale (Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura Complessa o Responsabile di Struttura semplice);
- non aver mai subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, né aver ricevuto avvisi di garanzia per indagini in corso;
- non deve ricoprire cariche di vertice in altre associazioni scientifiche di pari oggetto.

Il Presidente è rieleggibile nella stessa carica dopo il primo mandato e, di norma, dovrà avere un'interruzione di almeno un mandato dopo i 4 anni di Presidenza. Tuttavia, in ca-

si particolari il CDN neo-eletto dall'Assemblea Generale può decidere e deliberare di confermare il Presidente in carica nel biennio precedente rieleggendolo per il successivo biennio.

il Presidente uscente può essere eletto in una diversa carica nell'ambito del CdP o del CDN e, se non impegnato in altre cariche societarie (nel CdP o nel CDN), assume la carica di **Presidente Onorario Nazionale (Past-President)**. Il/ I Presidenti Onorari partecipa/partecipano alle riunioni del CdP e del CDN con parere consultivo e senza potere di voto, ma conserva/conservano tutte le prerogative di Socio.

Nel caso di recesso del Presidente in carica in anticipo rispetto alla scadenza del suo mandato, il Vice Presidente ne assume il ruolo per il tempo rimanente fino al suo regolare insediamento, salvo che il CDN non ritenesse opportuno eleggere un nuovo Presidente fino alla fine naturale del mandato, oppure di nominare uno dei Vice-Presidenti di Area in sostituzione di quest'ultimo.

Reg. 6.3 Il **Vice-Presidente Nazionale** è eletto dal CDN. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di sua indisponibilità. Dura in carica 2 anni, ma può ricoprire la stessa carica nel biennio successivo. Tuttavia, in casi particolari il CDN neo-eletto dall'Assemblea Generale può decidere e deliberare di confermare il Vice-Presidente nazionale in carica nel biennio precedente rieleggendolo per il successivo biennio.

In linea generale, al fine di conservare la continuità delle azioni di cui è inevitabilmente a conoscenza grazie al fatto di essere a diretto contatto con il Presidente nazionale nel biennio del suo mandato, è da considerare suo naturale successore nella carica di Presidente nazionale alla sua scadenza, in ogni caso previa elezione da parte del CDN.

Reg. 6.4 I **Vice-Presidenti di Area**, appartenenti all'area geografica interessata, sono eletti dai Consiglieri del CDN appartenenti alla stessa area (Nord, Centro e Sud Italia). Di norma, non sono rieleggibili nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma possono esserlo dopo un ulteriore mandato di interruzione dalla carica. Possono sostituire il Presidente in caso di indisponibilità di breve durata. Possono essere eletti in altra carica del CdP.

Nel caso di indisponibilità di uno o più dei Vice-Presidenti in carica, in anticipo alla scadenza naturale del mandato, viene riunito entro 30 giorni il CDN la elezione dei nuovi Vice- Presidenti, rispettando le aree geografiche interessate (Nord, Centro, Sud). In casi eccezionali, in cui per esigenze di celerità operativa occorresse nominare immediatamente il sostituto, il Comitato di Presidenza è autorizzato a nominare direttamente i nuovi Vice-Presidenti pro- tempore, sempre rispettando l'appartenenza alle aree geografiche interessate, nelle more delle elezioni da parte del CDN. I nuovi Vice-Presidenti eletti restano in carica per il tempo rimanente alla conclusione naturale del mandato e comunque non oltre il biennio in corso.

Reg. 6.5 Il **Segretario Organizzativo** viene eletto dal CDN su proposta del Presidente per il periodo in cui quest'ultimo assume la carica di Presidente Nazionale, ferma restando la potestà del CDN di eleggere un altro socio tra coloro che si siano proposti come Segretario Nazionale. Non è rieleggibile nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma può esserlo dopo un mandato di interruzione dalla carica, salvo che il CDN neoeletto non decida di confermare e rieleggere lo stesso Segretario nel/nei biennio/bienni successivi. Nel caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato, il CDN elegge un nuovo Segretario Organizzativo, che resta in carica fino alla scadenza naturale del biennio in corso. Per motivi di celerità, il CdP può nominare autonomamente in via temporanea un nuovo Segretario tra i componenti del CDN.

Reg. 6.6 Il **Tesoriere** viene eletto dal CDN su proposta del Presidente per il periodo in cui quest'ultimo assume la carica di Presidente Nazionale, ferma restando la potestà del CDN di eleggere un altro socio tra coloro che si siano proposti come Tesoriere Nazionale. Non è rieleggibile nella stessa carica dopo due mandati consecutivi, ma può esserlo dopo un mandato di interruzione, salvo che il CDN neoeletto non decida di confermare e

rieleggere lo stesso Segretario nel/nei biennio/bienni successivi dopo i due mandati. Ha anche compiti amministrativi e, nel caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato, il CDN elegge un nuovo Tesoriere, che resta in carica fino alla scadenza naturale del biennio in corso. Per motivi di celerità, il CdP può nominare autonomamente in via temporanea un nuovo Tesoriere tra i componenti del CDN.

SEZIONI REGIONALI / delle PROVINCE AUTONOME e INTERREGIONALI

Art. Reg. 7

- Reg. 7.1** L'Associazione "SIS118" si articola in **Sezioni Regionali** e delle **Province Autonome**. Svolgono attività locale in raccordo con la Società Nazionale, nel rispetto degli indirizzi da questa determinati. Per tutti gli aspetti formali valgono le regole generali stabilite per la società nazionale, rapportate alla dimensione regionale.
- Reg. 7.2** Sono costituite da un minimo di 5 soci, in regola con il versamento delle quote annuali alla "SIS118" nazionale appartenenti ad una stessa regione o provincia autonoma che vogliano aderirvi. Se il numero dei soci non fosse sufficiente per consentire l'istituzione di una sezione regionale, e comunque se fosse ritenuto più opportuno, possono essere costituite Sezioni Interregionali tra due o più regioni o province autonome.
- Reg. 7.3** I soci che vogliono costituire la Sezione Regionale o Interregionale devono produrre formale richiesta al CdP nazionale, il quale effettua le sue verifiche e valutazioni e ne può concedere o meno l'autorizzazione, anche con eventuali prescrizioni. Alla richiesta di istituzione va allegato il verbale della riunione, sottoscritto da tutti i partecipanti oppure, in loro rappresentanza, dal presidente e dal segretario dell'assemblea costituente regionale, in cui devono essere indicate le modalità organizzative che si intendono adottare, nel rispetto delle indicazioni contenute negli articoli seguenti e delle indicazioni generali dello Statuto della SIS118. Una volta realizzata, i documenti di istituzione ed i verbali delle assemblee generali regionali vanno trasmessi annualmente alla sede centrale della SIS118.
- Reg. 7.4** Hanno diritto al voto in Assemblea Generale Regionale e nelle altre occasioni in cui è richiesta una votazione i soci iscritti da non meno di sei mesi giorni, fatta eccezione per la prima votazione in occasione della costituzione della Sezione Regionale.
- Reg. 7.5** Devono prevedere almeno un Presidente Regionale ed un Segretario con funzioni di Tesoriere, se non prevista la specifica carica di Tesoriere attribuita ad altro socio, eletti dall'Assemblea Regionale dei Soci. Sarà possibile istituire autonomamente ulteriori cariche, comunque in numero proporzionato al numero complessivo degli iscritti.
- Reg. 7.6** Si doteranno di un proprio regolamento, in linea con quello nazionale, che dovrà essere sottoposto alla valutazione per l'approvazione al CdP prima dell'adozione definitiva.
- Reg. 7.7** Non avranno un proprio bilancio, ma faranno riferimento al bilancio della società Nazionale. Si gestiranno facendo ricorso al volontariato dei Soci. Alla Sezione Regionale spetta una parte della quota di iscrizione dei soci della stessa regione/provincia autonoma che abbiano dichiarato di voler aderire alla rispettiva Sezione Regionale o della Provincia Autonoma nella misura del 20% della quota versata da ogni singolo socio che vi appartiene per l'iscrizione alla SIS118. La quota sarà versata periodicamente dal Tesoriere Nazionale della SIS118 direttamente al Presidente Regionale o al Tesoriere Regionale dopo aver acquisito l'intero importo dell'iscrizione del socio. Il CdP, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, potrà modificare tale percentuale o annullare del tutto la quota con provvedimento motivato. Il Presidente Regionale dovrà nei tempi previsti, fornire una rendicontazione puntuale delle spese e del tesoro regionale, aderendo ai principi generali statutari.

Reg. 7.8 Eleggono a maggioranza il/i Direttore-i/Responsabile-i di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) tra i Direttori/Responsabili della/e stessa/e regione/i che andrà/andranno a rappresentare la/le rispettiva/e regione/i quale consigliere nazionale del CDN, nelle modalità e nel rispetto di quanto riportato all'art. 3.3 del presente Regolamento.

Reg. 7.9 Sono organi delle Sezioni Regionali o delle Province Autonome:

- a. Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma (o interregionale/interprovinciale per le Province Autonome)
- b. Consiglio Direttivo Regionale (CDR) o della Provincia Autonoma (CDPA) (o interregionale/interprovinciale per le Province Autonome)

a) **Assemblea Regionale o della Provincia Autonoma (o interregionale/interprovinciale per le Province Autonome)** - Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente almeno 15 giorni prima della riunione. Può essere convocata su richiesta di almeno i 2/3 dei Soci regionali o della metà + 1 dei componenti del CDR. Elegge il CDR ed individua gli obiettivi generali della vita associativa regionale in linea con gli indirizzi nazionali.

b) **Consiglio Direttivo Regionale e della Provincia Autonoma (o interregionale o interregionale/interprovinciale per le Province Autonome)** (CDR-CDPA) - È eletto dall'Assemblea Regionale. Il numero complessivo dei Consiglieri Regionali è stabilito dalla prima Assemblea Regionale ed è proporzionato al numero dei Soci che aderiscono alla sezione regionale.

Al fine di conservare le prerogative di Società Scientifica Medica, la sua composizione deve prevedere un numero di medici almeno pari al numero di infermieri, fatta salva la condizione in cui non vi siano assolutamente medici eleggibili nel CDR in quanto non iscritti alla SIS118, per cui la Sezione Regionale venga costituita esclusivamente da infermieri.

Il CDR dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Delibera a maggioranza semplice, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. Formula il programma annuale delle attività secondo le linee stabilite dall'Assemblea regionale ed in coerenza con le direttive nazionali, e svolge funzioni di osservatorio per gli aspetti organizzativi e formativo/culturali del sistema "118" regionale.

Elegge il Presidente Regionale, il Segretario Regionale e le altre cariche nel proprio ambito.

- **Presidente Regionale** - È eletto dal CDR a maggioranza semplice tra i Direttori/Dirigenti medici Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) della regione interessata iscritti alla SIS118. Applica le linee di indirizzo determinate dal CDR e rappresenta la Sezione Regionale o della Provincia Autonoma presso le istituzioni e le altre società scientifiche a livello regionale. Convoca le assemblee regionali e presiede le sedute del CDR. La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale e di Componente del CdP nazionale.

Nel caso in cui mancassero Direttori/Dirigenti Responsabili di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) eleggibili quali Presidenti Regionali, perché non iscritti alla SIS118 o perché incompatibili o perché rinunciatari, si procederà con la nomina elettiva di un Dirigente medico di SET-118 (C.O./Rete Territoriale) iscritto alla SIS118 e compatibile con la carica. Se ancora mancante per gli stessi motivi su riportati (non iscritti alla SIS118, incompatibili o rinunciatari), si procederà con la nomina elettiva di un medico operante stabilmente ed esclusivamente nel SET-118 locale iscritto alla SIS118 e compatibile con la carica. Se ancora mancante per gli stessi motivi su riportati, si procederà con la nomina elettiva di un infermiere operante stabilmente ed esclusivamente nel SET-118 locale. Se ancora mancante, non potrà essere costituita la Sezione Regionale.

Partecipa di diritto alle riunioni del CDN senza potere di voto.

- **Segretario Regionale** - È eletto dal CDR a maggioranza semplice tra i suoi componenti e dura in carica 2 anni. Ha funzioni di Segretario/Tesoriere regionale, se non prevista la specifica carica di tesoriere. Può essere sia un medico che un infermiere.
- **Altre cariche direttive** – Non sono obbligatorie. Sono stabilite dall'Assemblea Regionale e sono elette dal CDR a maggioranza semplice tra i suoi componenti. Svolgono i compiti assegnati.

Reg. 7.10 **Le Sezioni Regionali**, analogamente alla SIS118 nazionale, potranno istituire Settori Funzionali, in accordo con le indicazioni e la politica stabilita dal CDN e da CdP, a cui potranno aderire cultori della materia, esperti, volontari e soccorritori ed affiliare enti, associazioni o organizzazioni pubbliche o private che ne facciano richiesta e che abbiano comunanza di intenti. In questi casi non è previsto il versamento di quote per i partecipanti, fatte salve donazioni spontanee, e gli aderenti non avranno potere decisionale e diritto al voto. L'ammissione è tuttavia discrezionale per la Sezione Regionale e sarà operata ad insindacabile giudizio del CDR SIS118.

Reg. 7.11 I titolari di carica direttiva a livello nazionale partecipano di diritto alle assemblee/riunioni regionali con diritto di voto solo in Assemblea Regionale Generale. Analogamente, il Presidente della Sezione Regionale partecipa di diritto alle riunioni del CDN, senza potere decisionale e diritto al voto.

Reg. 7.12 Tutte le cariche sociali sopra indicate non sono e non potranno mai essere soggette a retribuzione.

Reg. 7.13 Tutti i titolari di una carica nella Sezione Regionale non devono aver mai subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, pena la decadenza e l'esclusione.

Reg. 7.14 Eventuali controversie insorte nell'ambito della Sezione Regionale o della Provincia Autonoma vanno rappresentate al Collegio dei Probiviri nazionale. Quest'ultimo condurrà l'istruttoria relativa ai fatti segnalati e ne presenterà le risultanze al CdP nazionale, che assumerà le determinazioni del caso, che potranno consistere, oltre a quelle previste nel Regolamento allegato allo Statuto nazionale e comunque ritenute necessarie per ripristinare il corretto svolgimento delle attività della sezione Regionale, anche la destituzione di cariche sociali e lo scioglimento del CDR.

Reg. 7.15 Analogamente a quanto avviene per la SIS118 nazionale, la Sezione Regionale attraverso l'istituzione dei Settori Funzionali per specifiche categorie o misti, può iscrivere volontari o cultori della materia.

SFIDUCIA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. Reg. 8

Reg. 8.1 È possibile sfiduciare tutte le cariche sociali (CdP, CDN, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri). La sfiducia deve essere basata su valide motivazioni relative ad un comportamento scorretto nei confronti della Società e dei Soci e deve essere reiterato (vilipendio della società, lesione dell'immagine, abuso nell'utilizzo di strumenti e di fondi economici, ecc.).

Reg. 8.2 La mozione di sfiducia va presentata per iscritto al CDN dopo essere stata sottoscritta da almeno 12 Consiglieri. Deve contenere gli elementi per i quali si chiede la sfiducia ed il nominativo del soggetto che si intende sfiduciare, comprensivo della carica ricoperta. Il CDN si riunisce per valutare le circostanze e per deliberare a maggioranza semplice. Se ritenuto necessario, può richiedere un approfondimento di indagini. Della riunione va te-

nuto opportuno verbale, ove sia esplicitato il voto, questo al fine di rilevare nel corso di eventuali appelli presso la giustizia civile le responsabilità relative.

NORME FINALI

Art. Reg. 9

- Reg. 9.1** La SIS118 si potrà dotare di strutture parallele per la gestione di aspetti contabili, economici e finanziari e per compiere attività che includono aspetti commerciali o realizzare progetti finanziati specificamente. Tali strutture devono essere strettamente connesse alla società attraverso accordi scritti vincolanti.
- Reg. 9.2** Tutti i soci hanno diritto e potranno consultare i libri sociali. La consultazione avverrà dietro appuntamento, da fissare non oltre i 20 giorni dalla richiesta, inoltrata al Presidente. Questi delegherà il Segretario nazionale per la presentazione ed illustrazione dei libri sociali, preservando i diritti stabiliti dalle norme sulla Riservatezza dei Dati personali.
- Reg. 9.3** Le proposte di modifica del presente Regolamento devono essere presentate al CDN che approverà a maggioranza semplice.